Ulteriori considerazioni FINCO successive alla diffusione del testo della Legge di Bilancio

Commento Art. 4 - Detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico e misure in materia di elettrodomestici.

Presa visione dell'art.4 si sottolinea che l'attuale forma presenta notevoli criticità, anche in ordine ai requisiti citati, in termini di comprensione degli adempimenti ivi prescritti e si richiede pertanto un incontro a tal fine.
In vista di tale incontro si anticipa di seguito una proposta volta a risolvere le criticità di cui sopra.
In particolare all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera b), dovrebbe essere inserito quanto segue:

«b-bis) all'articolo 17, comma 1, lettera h), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i prodotti installati o sostituiti nell'ambito delle opere di cui al primo periodo, riconducibili alle tipologie di intervento di cui all'articolo 360-ter, comma 2, lettera e) spese per la sostituzione di finestre comprensive di infissi; si applicano i requisiti tecnici previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, e successive modificazioni.».

Si valuta positivamente la conferma, anche per il 2027, delle agevolazioni fiscali relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico. Si tratta di strumenti importanti per sostenere la riqualificazione del patrimonio immobiliare nazionale, promuovere l'efficienza energetica degli edifici e incentivare gli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio sismico. Si rileva, tuttavia, come la previsione di misure limitate al solo anno 2027 non garantisca un orizzonte temporale adeguato alla programmazione degli investimenti, né consenta alle imprese del settore di pianificare con sufficiente certezza le proprie attività. La discontinuità degli incentivi rischia inoltre di determinare incertezza per cittadini, imprese e operatori della filiera. Si ritiene pertanto necessario definire un quadro di agevolazioni stabile e pluriennale, accompagnato da regole chiare e procedure applicative semplici, che consenta di sostenere in maniera strutturale gli interventi di riqualificazione edilizia, efficientamento energetico e messa in sicurezza del patrimonio immobiliare. Si propone, inoltre, di attribuire particolare rilevanza agli interventi di prevenzione del rischio sismico, anche attraverso strumenti incentivanti che favoriscano interventi organici e integrati sugli edifici, superando una logica di interventi frammentati e occasionali.
Sul tema abbiamo già espresso la valutazione della Federazione (vedi testo di seguito).
Il Governo ha, a suo tempo, dato un segnale comprensibile dal punto di vista dell'equilibrio di bilancio facendo venire meno alcuni dispositivi con particolare riferimento ad una misura**, il superbonus 110%**, il cui conto totale è assai rilevante (vedi Articolo *https://www.buildnews.it/articolo/superbonus-investimenti-oltre-i-126-miliardi-completato-il-982-dei-lavori*) e si è tradotto per lo Stato in 131,5 miliardi di euro di detrazioni maturate (**il 68,7% riguardante i condomini**).
Ma gli investimenti pubblici e privati nell'ambito del PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) dovrebbero continuare a costituire un asset primario, stabilizzando il bonus per la riqualificazione energetica dopo al 2030, con diversa modulazione delle

aliquote in relazione al tempo di ritorno fiscale e/o alla multi-tipologia dell'intervento, prevedendo, comunque, fino al 2030 bonus fiscali del 60-70% per le prime case, come si dirà in seguito. Investire nell'uso razionale dell'energia e nel perseguimento dell'efficienza energetica costituiscono priorità strategiche, fondamentali per garantire competitività e minor dipendenza energetica (e quindi politica), oltreché sostenibilità e decarbonizzazione.
Le **direttive EED** *(recepimento incompleto della Direttiva UE 2023/1791)* **e EPBD sulla prestazione energetica degli edifici** che avrebbe dovuto essere recepita entro lo scorso anno, sono strumenti per promuovere misure di efficientamento energetico strutturali, tenendo conto delle particolarità italiane. Si sottolinea, tra l'altro, l'importanza del completo recepimento di tali due direttive, anche per **dare indicazioni chiare ai cittadini, alle imprese e agli enti sugli obiettivi** dei prossimi anni e facilitare la realizzazione di investimenti (*cfr FIRE – Federazione Italiana per l'uso razionale dell'energia*).
In questo quadro FINCO **ha da sempre sostenuto** (e da ultimo ribadito in un incontro al MEF il giorno 8 ottobre scorso) - anche in tempi "non sospetti" (vedi iter di approvazione del bonus 110%) **- la collocazione dell'abbattimento percentuale in una fascia tra il 60% ed il 70%**, per le prime case, in particolare per **infissi**, **schermature solari, coperture discontinue (isolate/coibentate) ed impianti di geotermia,** preservando un adeguato contrasto di interesse tra fornitore ed acquirente, con una percentuale che costituirebbe al contempo una efficace barriera al "nero".
Non scartando a priori istituti come **lo sconto in fattura e la cessione del credito** (ovviamente controllati in modo adeguato), ma soprattutto evitando delimitazione dei destinatari per censo (ISEE). Quanto sopra se si aspira realmente al raggiungimento dei già ardui obiettivi eurocomunitari in termini di abbattimento delle emissioni e di efficienza energetica.
Fondamentale è a questo proposito anche il tema della **qualità della posa in opera,** dirimente anche ai fini dell'ottimale allocazione dei fondi pubblici. Ma altrettanto fondamentale è una riflessione sull'attuale ammontare dei valori previsti nell'ambito della **Tabella Prezzi del MASE**. Se è condivisibile e condiviso il principio di prevedere soglie uniche (peraltro comprensive di Iva e spese), a parità di prodotto, occorrerà rivedere importi che non tengono in considerazione gli aspetti legati alla situazione attuale con particolare riferimento ai costi energetici.
Infine, enfasi va posta sull'articolazione del **Conto Termico** (già migliorato nell'equilibrio tra risorse destinate al pubblico ed al privato**,** con nuove soglie di spesa, aggiornamento requisiti tecnici, ma ancora inibito all'uso per le abitazioni) e sulle agevolazioni collegate al c.d. **"Sisma bonus",** in Paese, quale l'Italia, ad alto e diffuso rischio sismico.
Due esigenze vanno comunque considerate:
1) la **neutralità tecnologica** nell'indirizzare le agevolazioni, non sempre emersa nel recente passato;
2) le considerazioni che ormai, e sempre più, l'Italia è un Paese che consuma, e consumerà, più **energia per difendersi dal caldo che dal freddo.**

Commento Art. 5 - Modifiche al regime della c.d. "cedolare secca"
La disposizione introduce un regime fiscale agevolato per i contratti di locazione di immobili commerciali appartenenti alla categoria catastale C/1, nonché una riduzione dell'imposizione fiscale per specifiche tipologie di contratti di locazione.
Si prende atto della misura, che potrebbe contribuire a favorire la locazione degli immobili commerciali e a sostenere l'attività economica degli operatori, anche attraverso una maggiore disponibilità di locali destinati all'esercizio di attività d'impresa.
Si ritiene tuttavia opportuno valutare l'estensione temporale della misura, attualmente circoscritta ai contratti stipulati nel 2027, al fine di garantire maggiore stabilità e certezza agli operatori del mercato immobiliare commerciale.

Commento Art. 10- Regime fiscale dei dividendi corrisposti a lavoratori
si prende atto sfavorevolmente della disposizione, che introduce un regime di parziale esenzione fiscale per i dividendi corrisposti ai lavoratori in relazione alle azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato.
La misura si inserisce nell'ambito degli strumenti volti a favorire la partecipazione economica dei lavoratori ai risultati dell'impresa, sempre in forma volontaria da parte di imprese e lavoratori.

Commento Art. 23 - Interventi in materia di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

La disposizione modifica la disciplina degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, intervenendo sugli importi delle vincite e sulle aliquote del prelievo erariale unico. Sono inoltre previste specifiche agevolazioni sul prelievo per gli apparecchi che garantiscono una determinata percentuale di restituzione delle somme giocate, nelle more della loro sostituzione con apparecchi di nuova generazione.

Commento Art. 24 - **Interventi in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro**
La disposizione aggiorna la disciplina degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro, modificando alcuni requisiti e prevedendo specifici adempimenti per il mantenimento in esercizio delle apparecchiature installate prima del 2003. In particolare, sono introdotti un obbligo di dichiarazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il versamento di un importo una tantum per ciascun apparecchio, oltre a specifiche sanzioni in caso di inadempimento.

Commento Art. 25 - Giochi senza vincita in denaro erogati come contenuto digitale su piattaforme online
La disposizione introduce una disciplina specifica per le sale LAN e per gli apparecchi destinati alla fruizione di giochi digitali di abilità e intrattenimento senza vincita in denaro. Vengono definiti i requisiti delle strutture e delle piattaforme online, le procedure autorizzative, gli obblighi di controllo e il relativo regime fiscale, prevedendo anche una disciplina transitoria per le attività già operative.

Commento Art. 26 - Proroga delle concessioni di gioco pubblico
La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2029 alcune concessioni relative alla raccolta del gioco pubblico, comprese quelle riguardanti le scommesse e la gestione telematica degli apparecchi da intrattenimento. L'intervento mira ad assicurare la continuità delle attività nelle more della riforma organica del settore e definisce gli oneri economici e le modalità di pagamento a carico dei concessionari.

Commento Art. 27- Corrispettivo per la proroga delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2029 le concessioni per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza al 31 dicembre 2026, con un nuovo sistema di indennità mensili commisurate al fatturato delle singole concessioni. Vengono inoltre ridefiniti gli importi dovuti per le concessioni già oggetto di precedenti proroghe e ridotta da 30.000 a 15.000 metri la distanza minima stradale tra le sale Bingo.
Si esprime perplessità in merito all'ampio spazio riservato, nell'ambito del provvedimento, alla regolamentazione del settore dei giochi e, in particolare, alle disposizioni relative agli apparecchi da intrattenimento e al Bingo. Pur riconoscendo la necessità di aggiornare i relativi regimi concessori e autorizzativi, appare sproporzionato il livello di dettaglio normativo dedicato a tale comparto, soprattutto in considerazione delle numerose esigenze strutturali che interessano il sistema produttivo nazionale.
Si ritiene che la legge di bilancio dovrebbe concentrare prioritariamente la propria attenzione sulle misure a sostegno degli investimenti, dell'occupazione e della competitività delle imprese, riservando maggiore spazio agli interventi nei settori strategici dell'economia, tra cui quello delle costruzioni e delle infrastrutture.

Commento Art. 35 - Ritenuta d'accordo nelle transazioni business to business

La disposizione interviene sulla disciplina della ritenuta d'acconto applicabile alle transazioni tra imprese, innalzandone l'aliquota dallo 0,5% all'1% per il 2028 e dall'1% al 2% a decorrere dal 2029.
Si evidenzia come l'incremento della ritenuta possa determinare effetti significativi sulla liquidità delle imprese, soprattutto nei settori caratterizzati da cicli di pagamento lunghi e da rilevanti esigenze di capitale circolante, come quello delle costruzioni. La misura rischia infatti di anticipare ulteriormente il prelievo fiscale rispetto alla disponibilità effettiva delle risorse derivanti dalle transazioni, aggravando le esigenze finanziarie degli operatori.
Si ritiene pertanto opportuno valutare l'introduzione di correttivi che limitino, quantomeno, l'impatto della misura sulla liquidità aziendale, anche attraverso specifiche forme di esclusione o meccanismi di compensazione, al fine di evitare che lo strumento di contrasto all'evasione si traduca in un ulteriore aggravio finanziario per le imprese regolarmente operanti.

Commento Art. 36 - Misure di contrasto alle indebite compensazioni

Non è condivisibile la modifica che, a prescindere da altri elementi di pericolosità per comportamenti irriguardosi del contribuente (frodi o abusi accertati), intende ulteriormente ridurre, in via generalizzata, da 50.000 a 30.000 la soglia (già dimezzata l'anno scorso) che blocca totalmente le compensazioni orizzontali, con F24, di crediti erariali genuini, in presenza ruolo erariali (cartelle) scaduti (art. 5, comma 7, Dlgs 33/2025).
Le imprese possono soffrire di periodi di tensione finanziaria e non per questo è opportuno agevolare la paralisi operativa (partecipazione ad appalti compresi) e quindi II default.
Ricordiamoci che, anche se il numero delle partite Iva forfettarie crescono, le imprese sono sempre meno e senza imprese l'Italia si blocca.
Vanno quindi, semmai, agevolate e perfezionati meccanismi di chiusura prioritaria di questi ruoli con l'utilizzo di detti crediti genuini.

Commento Art. 37 - Modifiche all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta

Forti perplessità (contrarietà) anche in merito a ad una parte delie misure previste dall'articolo 37 che Intendono imporre una (ulteriore) ripartizione in 10 anni (fino al 2036)

della quota dell'anno 2027 (la quarta) del superbonus spese 2023.
Non è condivisibile, in particolare, la previsione che, a danno dei fornitori che - applicando una legge dello Stato poi rivelatasi molto critica per molti profili - hanno applicato lo sconto in fattura acquisendo il credito da bonus in sostituzione all'incasso del corrispettivo diversamente dovuto dal committente che ha fruito dell'intervento agevolato. In presenza di lavori effettivamente eseguiti questa cosa non è accettabile.
Le imprese fornitrici non sono banche. Il rischio è quello di mettere in seria difficoltà gli equilìbri finanziari (spesso già tesi) delle imprese di settore senza trascurare il catto che, con l'impennata inflazionistica che si sta registrando, la perdita di valore del credito sarà tutt'altro che trascurabile anche in termini economici.
L'abbinamento di questa misura con le previsioni dell'articolo 36 (blocco compensazioni a fronte di cartelle scadute over 30.000) si tradurrà in un blocco generalizzato delle compensazioni sia dì queste rate che di altri crediti con conseguenze devastanti.

Commento Art. 41 - Armonizzazione dei termini per le agevolazioni fiscali relative all'acquisto della prima casa

La disposizione estende da diciotto mesi a due anni il termine entro il quale trasferire la residenza nell'immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa. Viene inoltre ampliato da uno a due anni il termine previsto per alienare l'immobile precedentemente posseduto, nei casi in cui l'acquisto della nuova abitazione avvenga beneficiando delle agevolazioni fiscali. Le nuove disposizioni si applicano anche agli acquisti e alle alienazioni precedenti all'entrata in vigore della legge, purché i termini previgenti non siano ancora scaduti.
La valutazione della Federazione è positiva.

Commento Art. 42 - Misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato

La disposizione proroga, condivisibilmente, al 31 dicembre 2027 le misure di agevolazione contributiva previste per le assunzioni a tempo indeterminato, incrementando le relative autorizzazioni di spesa per gli anni 2027, 2028 e 2029. Viene inoltre esteso il beneficio alle trasformazioni, nel corso del 2027, dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati tra il 1° maggio e il 30 novembre 2026.
Si valuta positivamente sia l'estensione temporale che la proroga delle agevolazioni, che rappresentano uno strumento utile a sostenere l'occupazione stabile e a incentivare le imprese ad assumere lavoratori con contratti a tempo indeterminato. **Si ritiene tuttavia importante garantire continuità a tali misure**, favorendo la programmazione delle assunzioni e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, anche nei settori produttivi caratterizzati da un significativo fabbisogno di manodopera qualificata.

Commento Art. 45 - Modifiche alla disciplina dei fringe benefit per i giovani lavoratori

La disposizione definisce, per il solo periodo d'imposta 2027, un regime fiscale agevolato per i fringe benefit (beni, servizi o rimborsi che un'azienda riconosce ai propri dipendenti in aggiunta alla retribuzione ordinaria – forme di retribuzione non monetaria che costituiscono un vantaggio economico per il lavoratore) riconosciuti ai lavoratori dipendenti, prevedendo un limite di esenzione pari a 1.000 euro, elevato a 2.000 euro per i lavoratori che non abbiano compiuto 31 anni e per quelli con figli fiscalmente rilevanti. Tra le spese ammesse rientrano anche quelle relative alle utenze domestiche, alla locazione dell'abitazione principale e agli interessi sul mutuo per la stessa abitazione.

La misura può contribuire ad aumentare il potere d'acquisto dei lavoratori e a sostenere le spese legate alla vita quotidiana, con particolare attenzione ai giovani e ai nuclei familiari. Si rileva tuttavia che l'agevolazione è limitata al solo 2027 e che il limite ordinario di esenzione resta fissato a 258,23 euro. Sarebbe pertanto opportuno valutare una disciplina più stabile e strutturale, che consenta alle imprese di utilizzare i fringe benefit come strumento continuativo di welfare aziendale e di sostegno ai lavoratori.

Commento Art. 48 - Misure in materia di lavoro nel settore artigianato

La disposizione introduce una deroga ai limiti dimensionali previsti per il mantenimento della qualifica di impresa artigiana. In particolare, le imprese iscritte all'albo da almeno sette anni possono conservare tale qualifica **anche in caso di superamento dei limiti ordinari**, qualora ciò derivi da nuove assunzioni o dall'acquisizione di aziende o rami d'azienda, entro specifiche soglie dimensionali. Il mantenimento della qualifica è subordinato alla conservazione del livello occupazionale raggiunto.

Si valuta del tutto negativamente l'intervento. La possibilità di superare determinati limiti dimensionali senza perdere la qualifica artigiana può favorire un rafforzamento della struttura aziendale in condizione di dumping contrattuale ed in presenza di forti asimmetrie con le imprese industriali.

Commento Art. 85 - Rifinanziamento del credito di imposta ZES unica

Si valuta positivamente il rifinanziamento del credito d'imposta per la ZES unica, attraverso un significativo incremento delle risorse disponibili per il 2027 e il 2028. Lo stanziamento passa infatti da 1.000 a 2.400 milioni di euro per il 2027 e da 750 a 1.250 milioni di euro per il 2028.

La misura rappresenta uno strumento importante per sostenere gli investimenti produttivi, favorire lo sviluppo economico dei territori interessati e rafforzare la competitività del sistema imprenditoriale. Si ritiene fondamentale garantire continuità e certezza delle risorse, assicurando condizioni di accesso chiare e tempi adeguati per la programmazione degli investimenti.

Commento Art. 105 - Versione digitale stampabile dei libri di testo scolastici e universitari

La disposizione introduce condivisibilmente l'obbligo per gli editori di rendere disponibile una versione digitale stampabile dei libri di testo scolastici e universitari a un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto alla corrispondente versione cartacea. È inoltre riconosciuta la possibilità di realizzare un'unica copia cartacea completa per uso personale, scolastico o di studio, anche attraverso servizi professionali di stampa.

La misura è finalizzata a ridurre il costo dei libri di testo e a favorire l'accessibilità dei materiali didattici, introducendo nuove modalità di fruizione e riproduzione delle opere.

Commento Art. 113 - Strutture commissariali sisma e alluvioni

La disposizione prevede un articolato insieme di misure volte a garantire la prosecuzione delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici e alluvionali. In particolare, vengono prorogate diverse strutture commissariali, autorizzati ulteriori stanziamenti e prolungati i termini per l'utilizzo delle risorse destinate agli interventi di ricostruzione pubblica e privata.

Tra gli interventi di maggiore rilievo si segnala la previsione di contributi fino al 100% del valore del danno puntuale per specifiche categorie di immobili situati nei centri storici e nei borghi caratteristici dei comuni interessati dal sisma del 2016, secondo le condizioni previste dalla disposizione. Per gli altri interventi contemplati, il contributo è riconosciuto nella misura

del 50% del costo convenzionale, subordinatamente al rispetto delle condizioni previste in materia di agibilità strutturale e ripristino delle finiture esterne.
Si valuta positivamente l'attenzione riservata alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione e alla valorizzazione del patrimonio edilizio storico. Si ritiene tuttavia fondamentale che le risorse stanziate siano accompagnate da procedure amministrative efficaci e tempi certi di attuazione, così da accelerare concretamente gli interventi e favorire il coinvolgimento delle imprese qualificate della filiera delle costruzioni.
Particolare rilevanza assume il rafforzamento del supporto tecnico-ingegneristico e tecnico-amministrativo alle attività di ricostruzione, nonché la previsione di interventi ispirati ai principi del restauro architettonico e urbano. Tali aspetti confermano l'importanza di promuovere una ricostruzione di qualità, fondata su competenze specialistiche, sicurezza e valorizzazione delle caratteristiche del patrimonio edilizio.
Va in merito attirata l'attenzione sulle numerose opere ancora incompiute e sull'(ab)uso dei **Commissari Straordinari** la cui protrazione nel tempo, contraddistinta solitamente da un incremento della spesa, è un esempio palese di quella decrescente produttività nazionale che contraddistingue il nostro Paese.

Commento Art. 121- Asili nido
La disposizione disciplina la redistribuzione, per il 2027, delle risorse eventualmente eccedenti rispetto al raggiungimento dell'obiettivo del 33% di copertura dei posti negli asili nido a livello comunale. Le risorse sono ripartite tra i comuni sulla base della popolazione nella fascia di età compresa tra 3 e 36 mesi, tenendo conto anche dei posti derivanti da interventi edilizi realizzati a partire dal 2022.
La misura mira a favorire una distribuzione più equilibrata delle risorse disponibili, tenendo conto delle esigenze demografiche dei territori e degli investimenti già realizzati per la costruzione o l'adeguamento delle strutture.
La Federazione ritiene importante intervenire in questo ambito, prodromico ad una più efficiente e serena attività lavorativa da parte dei genitori.

Commento Art. 156 - Disposizioni diverse
La disposizione raccoglie una serie di autorizzazioni e misure di carattere prevalentemente contabile e amministrativo relative alla gestione del bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 2027.
In particolare, attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Ragioneria generale dello Stato la facoltà di apportare variazioni compensative agli stanziamenti di bilancio, istituire capitoli di spesa, riassegnare risorse e trasferire disponibilità finanziarie tra programmi e amministrazioni. Tra le previsioni figura anche la possibilità di riassegnare le risorse destinate agli incentivi per le funzioni tecniche nell'ambito degli appalti pubblici, secondo la disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici.
La previsione relativa agli incentivi per le funzioni tecniche assume particolare rilievo nell'ambito degli appalti pubblici, in quanto contribuisce a rendere effettivamente disponibili le risorse destinate a valorizzare le attività tecniche svolte dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici.
In questo ambito la Federazione ritiene inderogabile potenziare gli apporti- a costo zero per l'Erario- nell'ambito della **Cabina di Regia per l'internalizzazione** di cui di cui all'art. 14, comm. 18-bis, D.L. 98/2011, convertito dalla L. 111/2011, **inserendo la maggior rappresentanza italiana delle imprese specialistiche e super specialistiche (Finco) nell'ambito di tale Cabina.**
Ciò in relazione ad un principio di realtà circa le rappresentanze dell'Export italiano anche con riferimento alla PMI Industriale specialistica non artigiana.

D’altro canto, stando per esempio alla Relazione annuale dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, la PMI contribuisce per il 95% del totale delle imprese attive in Italia (5.063.311), per il 63% del valore aggiunto e per il 76% dell’occupazione.
In sostanza l’industria privata (l’industria, non l’artigianato) italiana, è costituita in prevalenza dalla PMI, con l’eccezione di alcune grandi imprese e non viceversa, come si evincerebbe dalla composizione del Panel di cui sopra.
E peraltro, mentre assistiamo con gioia e partecipazione ad un incremento notevole dell’export complessivo italiano negli ultimi anni, non c’è nulla di nuovo sotto il sole in termini relativi, per quanto riguarda il contributo delle PMI a tale valore.
Già dieci anni fa infatti il contributo delle aziende italiane sopra i 250 dipendenti era il 49,5% (quindi **il restante 50,5% era proveniente dalle PMI quando tale ultima percentuale era del 15,5% in Germania, del 23,8% in Francia e del 39,5% in Spagna).**